

FAQ

1. Come faccio a presentare la domanda di riconoscimento?

La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale dovrà avvenire unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente. L'interessato dovrà registrarsi preliminarmente, accedendo all'applicazione predisposta sul sito del MIUR attraverso la pagina dedicata all'iniziativa. Tutti i dettagli operativi sono presenti nell'apposita guida che può essere consultata e scaricata sul sito del MIUR alla pagina dell'iniziativa. (link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente>)

2. E' possibile inviare la domanda di riconoscimento per posta ordinaria o tramite raccomandata?

ASSOLUTAMENTE NO. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale diverse da quella on-line attraverso la piattaforma dedicata Riconoscimento Professione Docente.

Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero saranno considerate irricevibili.

3. Ho già presentato domanda di riconoscimento in forma cartacea prima del 24 ottobre 2018. Cosa devo fare adesso?

Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018 e che risulta agli atti dell'ufficio, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità. Pertanto l'interessato non dovrà fare nulla, ma aspettare che l'ufficio concluda la procedura.

4. Posso fare una nuova domanda attraverso la piattaforma on-line anche se ho già presentato la domanda in formato cartaceo?

ASSOLUTAMENTE NO. Non è consentito un ulteriore invio on-line tramite l'applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né è consentito riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Chi è il destinatario della direttiva 2013/55/UE?

Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

2. In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2013/55/UE?

In 31 Paesi: nei ventisette Paesi membri dell'Unione europea (Austria – Belgio – Bulgaria - Repubblica Ceca - Cipro - Danimarca – Estonia - Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia - Lituania - Lussemburgo – Malta - Paesi Bassi – Polonia - Portogallo – Regno Unito – Romania - Slovacchia - Slovenia - Spagna – Svezia - Ungheria) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell'Unione europea per specifici accordi.

3. Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente?

Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine.

4. Cosa significa formazione regolamentata?

Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l'esercizio della professione quale docente abilitato all'insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l'esercizio dell'attività in qualità di docente abilitato .

5. Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico?

No. Per esercitare la professione regolamentata di docente non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a una procedura di verifica.

6. Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell'Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2013/55/UE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 15 del 28 gennaio 2016?

Si. L'art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che i cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono chiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente. Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

1. A quale Autorità deve rivolgersi la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione professionale di docente?

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA

2. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?

Un titolo di laurea o accademico rilasciato da una Università o da altro organismo abilitato conseguito successivamente al titolo di scuola secondaria superiore.

3. Cosa si intende per titolo relativo a formazione professionale di docente?

Un titolo comprovante che l'interessato ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

4. Cosa si intende per certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale ricevuta?

La documentazione delle materie studiate nel percorso di laurea e, se prevista, la documentazione delle discipline oggetto della formazione professionale prevista dallo Stato di origine in aggiunta al ciclo di studi post-secondario (laurea).

5. Per il riconoscimento della professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica dello Stato membro ospitante?

Si. La Direttiva 2013/55/UE e il relativo decreto legislativo nazionale di attuazione n. 15 del 28 gennaio 2016 prevedono che per l'esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

6. Cosa si intende per conoscenza linguistica necessaria?

Per conoscenza linguistica necessaria si intende la conoscenza della lingua dello Stato ospitante di livello coerente con la natura della professione che si intende esercitare. Per esercitare la professione di docente è indispensabile una conoscenza della lingua italiana appropriata in quanto le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte della professione stessa.

7. Com'è disciplinato l'accertamento della competenza linguistica necessaria per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri che intendano insegnare nelle scuole dell'ordinamento scolastico italiano?

Le modalità di accertamento e di documentazione della conoscenza della lingua italiana sono disciplinate dalla circolare ministeriale del 7 ottobre 2013, prot. n. 5274. Ai fini dell'esercizio della professione di docente, l'interessato dovrà conseguire una certificazione corrispondente al livello avanzato C2 e C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, a seconda che l'insegnamento riguardi materie umanistiche o tecnico-scientifiche, come meglio indicato nell'allegato "A" della sopracitata circolare ministeriale.

Le certificazioni delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche per l'insegnamento sono affidate, in via prioritaria, alle Università e agli Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa

8. E' possibile essere esentati dalla produzione della certificazione della conoscenza della lingua italiana?

La circolare ministeriale del 7 ottobre 2013, prot. n. 5274 prevede i casi in cui è possibile essere esentati dalla presentazione della certificazione linguistica.

9. La documentazione in lingua straniera deve essere sempre tradotta? In che modalità?

Si. I documenti devono essere sempre accompagnati, se redatti in lingua straniera, da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione (presso un Ufficio giudiziario italiano).

MISURE COMPENSATIVE

1. Cosa sono le misure compensative?

Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l'Amministrazione predispone per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.

2. Perché vengono assegnate le misure compensative?

Le misure compensative sono volte a compensare la differenza nei contenuti della formazione. La Direttiva comunitaria prevede che lo Stato membro ospitante possa esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se:

- a) La formazione dello stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
- b) La professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell'attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.

3. In che cosa consistono le misure compensative?

Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale – di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le conoscenze professionali dell'aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile, che va da un minimo di un anno al massimo di tre anni scolastici, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico da effettuare in una scuola statale italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata dalla presenza del docente titolare della cattedra.

4. Solo i cittadini dell'Unione europea possono scegliere fra tirocinio e prova attitudinale?

Sì, tale possibilità è consentita esclusivamente ai cittadini comunitari (e a quelli della Confederazione Elvetica nonché a quelli dello spazio economico europeo: Islanda – Liechtenstein - Norvegia) mentre per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea non esiste la facoltà di scelta, che è riservata all'Amministrazione.

5. Dove si svolgono le misure compensative?

Le misure compensative si svolgono nella provincia indicata dal richiedente nella richiesta di riconoscimento , presso un'istituzione scolastica statale indicata dall'Amministrazione.

6. E' possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento delle misure compensative?

Di norma no, tranne che per eccezionali e documentate esigenze che saranno valutate dall'Amministrazione. L'istanza di richiesta di cambio di provincia dovrà essere tempestivamente rivolta a questo Ministero, all'Ufficio competente.

7. In caso di non superamento al primo tentativo, è possibile ripetere la prova attitudinale?

Si. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 23 del D.lgs, n, 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi, previa istanza da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale delegato in tal senso.

8. In caso di non superamento del tirocinio di adattamento, è possibile ripeterlo?

Si. In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs, n, 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta, nell'anno scolastico successivo, previa istanza da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale delegato in tal senso.

9. Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio relativo alle misure compensative da sostenere, come deve procedere l'interessato?

E' opportuno che l'interessato contatti direttamente l'Ufficio scolastico Regionale competente che si curerà di ogni necessario adempimento relativo all' organizzazione delle misure compensative (la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento).

FORMAZIONE PROFESSIONALE MISTA - ITALIA ED ALTRO PAESE COMUNITARIO

1. Cosa è la formazione professionale mista del docente?

La formazione professionale mista del docente è quella acquisita su più Paesi comunitari.

2. Quando è possibile acquisire la formazione professionale mista?

E' possibile acquisire la formazione professionale mista solo quando entrambi i Paesi coinvolti posseggono una formazione regolamentata di docente composta da una formazione plurifase.

3. Cosa significa formazione plurifase?

La formazione plurifase è quella composta da due segmenti formativi, ovvero da un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario (laurea, titolo accademico etc..) e di una formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondario.

4. Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, a quale segmento formativo deve riferirsi il riconoscimento della professione corrispondente di docente?

Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, il riconoscimento della professione corrispondente di docente deve riferirsi ad entrambi i segmenti formativi secondo le regole stabilite nel Paese in cui è stata conseguita la formazione professionale finale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari (titolo professionale).

5. Nel caso di formazione mista Italia/Spagna, qual è la documentazione che deve essere prodotta ai fini del riconoscimento della professione docente?

Ai fini del riconoscimento della professione docente, nel caso di formazione mista Italia/Spagna si deve documentare:

1. omologazione o equivalenza della laurea italiana al corrispondente titolo/grado spagnolo;
2. certificato del "Master en Formacion de Profesorado";

3. formazione del Master, con l'attestazione, da parte dell'Università spagnola, della durata del percorso del "Master", delle ore frequentate in presenza ed on line
4. Certificato rilasciato dall'Università dello svolgimento del "Practicum", ovvero del Tirocinio svolto nel percorso del Master de Profesorado, con l'indicazione della scuola spagnola dove è stato svolto il tirocinio. Non saranno ritenuti in alcun modo validi i tirocini svolti presso scuole italiane.
5. dichiarazione dell'Autorità competente spagnola denominata "acreditación" sul valore legale del titolo in Spagna;

6. Nel caso di formazione mista Italia/Regno Unito, qual è la documentazione che deve essere prodotta ai fini del riconoscimento della professione docente?

Ai fini del riconoscimento della professione docente, nel caso di formazione mista Italia/Regno Unito si deve documentare:

1. certificato del corso di studi post-lauream "Postgraduate Certificate in Education" con relativa formazione;
2. certificato di QTS "Qualified Teacher Status";
3. certificato di "Induction" previsto, da Regno Unito, a completamento del predetto "QTS".